

**CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DELLA CITTÀ DI BRESCIA**

TRA

BRESCIA TRASPORTI S.P.A., con sede legale in Brescia, via S. Donino, n. 30, (C.F. 03513620173), in persona del [•],[•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche “**BRESCIA TRASPORTI**”);

E

[•], con sede legale in [•], Via [•], (C.F. e P. I.V.A. [•]), in persona del Legale Rappresentante, [•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche “[•]” e/o “**CONCESSIONARIO**”);

(di seguito congiuntamente le “**PARTI**” e singolarmente la “**PARTE**”);

PREMESSO CHE

A. BRESCIA TRASPORTI attraverso Contratto di Servizio con il Comune di Brescia gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano all'interno della città di Brescia e dei 14 comuni limitrofi (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle) che si sviluppa attraverso 16 linee a cui si aggiunge una linea specifica per il periodo estivo ed è attivo tutti i giorni dell'anno con sospensione parziale il 25 dicembre, il 1° maggio e il giorno di Pasqua;

B. BRESCIA TRASPORTI è dotata di un parco mezzi che comprende 225 autobus che effettuano annualmente circa 8.400.000 chilometri in linea per un totale di circa 490.000 ore di esercizio in linea e più di 580.000 corse al servizio di un totale di passeggeri trasportati nel 2017 pari a 37.000.000

C. La rete di trasporto nella città di Brescia è ad oggi ancora in via di sviluppo e nel corso del CONTRATTO BRESCIA TRASPORTI potrebbe acquisire nuove attività o ulteriori servizi e il CONCESSIONARIO sarà tenuto, di conseguenza, ad adeguare o implementare il contratto, secondo le condizioni del presente capitolato.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

D. BRESCIA TRASPORTI ha indetto procedura pubblica per il rilascio di concessione di spazi specificatamente destinati alla pubblicità e posti all'esterno (sulla carrozzeria) degli autobus del servizio TPL ed è prevista la concessione di spazi specificatamente destinati alla pubblicità e posti all'esterno (sulla carrozzeria) di n. 100 autobus, come da elenco indicato all'interno dell'Allegato C e di 10 autobus, come da elenco indicato all'interno dell'Allegato D.;

E. nell'ambito della procedura di cui alla precedente lett. D sono stati richiesti progetto tecnico per la valutazione qualitativa dell'offerta con un punteggio massimo pari a 70 punti e migliore

offerta di canone annuale + IVA con un punteggio massimo pari a 30 punti per la concessione degli spazi pubblicitari sugli autobus di BRESCIA TRASPORTI rispetto ad una base d'asta pari a 140.000 €;

F. tenuto conto anche di quanto previsto alle precedenti lettere D. ed E., BRESCIA TRASPORTI con provvedimento autorizzativo del [•] ha concesso all'operatore [•] (d'ora in poi "CONCESSIONARIO") la concessione per la gestione degli spazi pubblicitari posti all'esterno degli autobus della propria flotta;

Quanto sopra premesso, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito "CONTRATTO").

ARTICOLO 1 - PREMESSE – ALLEGATI

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, con forza e valore di patto vincolante tra le PARTI.
- 1.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle PARTI in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i seguenti Documenti Contrattuali che le PARTI dichiarano di ben conoscere ed accettare:
 - Allegato C: Elenco autobus per pubblicità tabellare;
 - Allegato D: Elenco autobus per decorazione integrale e maxiretro;
 - Allegato H: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

- 2.1. Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, BRESCIA TRASPORTI autorizza il CONCESSIONARIO a gestire gli spazi pubblicitari posti all'esterno degli autobus della propria flotta.
- 2.2. Il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere a BRESCIA TRASPORTI un canone annuo, come meglio specificato di seguito, a fronte della concessione.

ARTICOLO 3 – DETTAGLIO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

3.1. Sono previste due tipologie di spazi:

1. N. 100 spazi sugli autobus, come indicato all'interno dell'Allegato C, per la pubblicità tabellare entro gli appositi telai delle seguenti misure:
 - cm 300x70 fiancata sinistra;
 - cm 120x70 fiancata destra;
 - cm 120x70 e 200x70 lato posteriore

e/o con pellicole adesive applicate direttamente alle carrozzerie.

2. N. 10 spazi sugli autobus per pubblicità a "decorazione integrale" (decorazione completa dell'autobus, ad esclusione della parte anteriore, dei dispositivi di illuminazione e di direzione e della targa) e spazi per pubblicità "maxiretro" (parte posteriore dell'autobus, ad eccezione dei dispositivi di illuminazione e di direzione e della targa) come indicato all'interno dell'Allegato D.

3.2. Qualora nel corso del periodo contrattuale BRESCIA TRASPORTI acquisisse nuovi autobus si provvederà alla ridefinizione dell'Allegato C e dell'Allegato D alla luce dei nuovi spazi a disposizione del CONCESSIONARIO.

3.3. Al termine del periodo contrattuale tutte le strutture rimarranno di proprietà di BRESCIA TRASPORTI, come specificato all'interno del paragrafo 15.

ARTICOLO 4 - DIRITTI DELLA CONCEDENTE

4.1. La parte del parco mezzi non indicata all'interno dell'Allegato C e dell'Allegato D e corrispondente a un totale di n 60 mezzi circa, verrà integralmente gestita da BRESCIA TRASPORTI, che si impegna a non agire in concorrenza con il CONCESSIONARIO e a collaborare per il raggiungimento dei migliori risultati;

4.2. BRESCIA TRASPORTI potrà utilizzare tali spazi in piena autonomia, senza che il CONCESSIONARIO possa vantare alcuna pretesa economica.

ARTICOLO 5 - ACCESSO AGLI IMPIANTI

5.1. Sarà consentito agli incaricati del CONCESSIONARIO di accedere alle autorimesse di BRESCIA TRASPORTI per la posa in opera e la manutenzione della pubblicità in orari precedentemente concordati, restando inteso che detti incaricati non dovranno, nell'ambito del loro compito, disturbare il servizio né intralciare il movimento delle vetture.

5.2. I dipendenti e/o incaricati del CONCESSIONARIO potranno accedere agli impianti di BRESCIA TRASPORTI solo se muniti di documento di riconoscimento e del tesserino personale rilasciato da BRESCIA TRASPORTI stessa che riporterà il periodo di validità e che dovrà essere riconsegnato al termine dell'attività del singolo dipendente e/o incaricato.

5.3. L'accesso sarà consentito esclusivamente per svolgere le attività di lavoro previste: non è permesso sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare all'interno degli impianti oltre l'orario di lavoro stabilito.

5.4. Ai mezzi autorizzati ad entrare negli impianti di BRESCIA TRASPORTI verrà rilasciato contrassegno, da esporre sul parabrezza e su tali mezzi BRESCIA TRASPORTI effettuare controlli e verifiche.

5.5. Nessuna responsabilità o onere può derivare a carico di BRESCIA TRASPORTI per eventuali danni a cose, danni o infortuni a terzi e/o al personale del CONCESSIONARIO addetto al montaggio ed allo smontaggio e a tutte le operazioni comunque inerenti la pubblicità in oggetto. Restano pertanto a carico esclusivo del CONCESSIONARIO le necessarie coperture assicurative

e tutti gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni vigenti in materia.

5.6. In caso di subappalto autorizzato, il CONCESSIONARIO dovrà fornire analoga documentazione relativa ai dipendenti della ditta subappaltatrice.

ARTICOLO 6 – CONOSCENZA DELLE MODALITÀ DI SERVIZIO

6.1. Alla luce della peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, il CONCESSIONARIO si impegnerà a non fare osservazioni sullo svolgimento dello stesso.

6.2. Il CONCESSIONARIO dovrà inoltre essere a conoscenza delle condizioni di esercizio del parco mezzi di BRESCIA TRASPORTI e di quanto concerne il servizio di trasporto pubblico.

6.3. BRESCIA TRASPORTI potrà modificare, a proprio insindacabile giudizio, orari e consistenza numerica dei veicoli circolanti sulle varie linee gestite senza che il CONCESSIONARIO possa sollevare o avanzare pretesa alcuna. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i periodi di fermo dei veicoli in officina per riparazioni o manutenzioni, programmate o straordinarie.

ARTICOLO 7 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

7.1. Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono a carico del CONCESSIONARIO:

- a) l'applicazione, la rimozione, la pulizia dei supporti, la manutenzione del materiale pubblicitario e degli impianti, con la precisazione che, nel caso di trascuratezza nella manutenzione, le operazioni potranno essere eseguite direttamente da BRESCIA TRASPORTI con addebito delle relative spese al CONCESSIONARIO, come specificato all'interno del paragrafo 10;
- b) tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie, vigenti o futuri, gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa, come specificato all'interno del paragrafo 9.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI TECNICHE

8.1. Il CONCESSIONARIO durante l'attività di applicazione dei cartelli pubblicitari sulle vetture dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia, emanate dalla MCTC e dalle altre Autorità, avendo sempre l'accortezza di non alterarne l'estetica, danneggiarle, recare intralcio a simboli e scritte rispondenti alle esigenze del servizio di BRESCIA TRASPORTI.

8.2. Le applicazioni dovranno essere effettuate su appositi supporti predisposti dal CONCESSIONARIO.

8.3. Le pubblicità a decorazione integrale, i maxiretro o i formati similari, verranno attuate tramite l'applicazione di pellicole adesive (PVC CAST completo di protezione CAST con stampa ecosolvente) direttamente sulle superfici delle carrozzerie degli autobus, vetri compresi (ad esclusione delle uscite di sicurezza) sui quali la pellicola dovrà avere caratteristiche tali da consentire la visibilità dall'interno verso l'esterno. Anche le pellicole adesive prespaziate dovranno avere le medesime caratteristiche sopraindicate (PVC CAST completo di protezione CAST con stampa ecosolvente). Potranno essere rivestite con la pellicola tutte le superfici laterali e posteriori degli autobus, ad eccezione delle targhe, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione di

direzione. BRESCIA TRASPORTI, al fine di rendere possibile l'effettuazione di tali decorazioni, si impegna a spostare elementi di natura removibile presenti. Tutte le pellicole adesive di cui sopra devono avere garanzia per 5 anni dalla data dell'installazione e ulteriore garanzia che alla rimozione non rimangano tracce sulle superfici sottostanti.

8.4. La pubblicità mediante pellicole adesive sarà attuata alle seguenti condizioni:

a. Le spese relative all'impianto e alla sistemazione e rimozione della pubblicità saranno a carico totale del CONCESSIONARIO.

b. Il supporto adesivo attraverso cui la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo dovrà essere sempre removibile e avere caratteristiche tali da non arrecare danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di installazione che in quella di rimozione.

c. Il CONCESSIONARIO deve garantire la perfetta aderenza della pellicola alla carrozzeria e una adeguata resistenza agli agenti atmosferici e ai lavaggi successivi.

d. Il CONCESSIONARIO si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a fronte di richiesta di BRESCIA TRASPORTI, quelli che presentassero anomalie.

e. La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento.

f. I veicoli verranno messi a disposizione del CONCESSIONARIO previo lavaggio meccanico di tipo "industriale" della carrozzeria a mezzo degli impianti aziendali. Eventuali interventi di pulizia e sgrassaggio supplementare dei veicoli che si rendessero necessari per consentire la corretta adesione del materiale pubblicitario saranno eseguiti a cura di BRESCIA TRASPORTI con l'addebito del 50% dei puri costi sostenuti.

g. L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto di BRESCIA TRASPORTI e il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dalla messa a disposizione del veicolo.

h. I nominativi del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai responsabili di BRESCIA TRASPORTI.

i. BRESCIA TRASPORTI non sarà tenuta responsabile per la buona conservazione del materiale e della pubblicità che il CONCESSIONARIO farà esporre sulle vetture, tuttavia farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua proprietà.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

9.1. Il CONCESSIONARIO è tenuto al ligo rispetto del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'Allegato H.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

10.1. Il CONCESSIONARIO si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al collocamento e

alla sostituzione del materiale pubblicitario con proprio personale e mezzi.

10.2. Il materiale deve essere tenuto in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro.

10.3. Eventuali riparazioni o sostituzioni sono a carico del CONCESSIONARIO.

10.4. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo dà luogo all'applicazione di penali.

10.5. L'attività di installazione pubblicitaria dovrà essere effettuata dal CONCESSIONARIO evitando ogni eventuale interferenza con i servizi esercitati da BRESCIA TRASPORTI presso gli stabili ed impianti oggetto di detta installazione ed esposizione.

10.6. Il CONCESSIONARIO deve dichiarare espressamente di essere a conoscenza del regime di esercizio dei servizi svolti da BRESCIA TRASPORTI, sia riguardo al numero degli stessi, sia alla durata della circolazione, e si impegna a non sollevare eccezioni né avanzare alcuna pretesa a tale proposito.

10.7. Tutti i guasti e/o i disservizi o i danni cagionati a bus, stabili, impianti, apparecchiature o altri beni anche di terzi, per effetto dell'applicazione della pubblicità devono essere eliminati a spese del CONCESSIONARIO.

10.8. Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati e distrutti gli avvisi pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo può essere addebitata a BRESCIA TRASPORTI e il CONCESSIONARIO deve provvedere a rimettere la pubblicità nel pristino stato, a proprie spese e senza diritto di indennizzo o risarcimento a qualunque titolo da parte di BRESCIA TRASPORTI.

10.9. Il CONCESSIONARIO assume direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità non soltanto per i reclami che possono essere sollevati dai suoi clienti circa le rispettive pubblicità ma anche per i reclami che possono essere avanzati da terzi, diversi dai clienti, per qualsiasi motivo.

10.10. BRESCIA TRASPORTI non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra il CONCESSIONARIO e terzi a causa della pubblicità realizzata. In questo caso BRESCIA TRASPORTI avrà facoltà di rimuovere, una volta a conoscenza dei reclami, la pubblicità oggetto degli stessi.

10.11. BRESCIA TRASPORTI potrà per necessità di pubblico servizio sospendere temporaneamente l'utilizzo di uno o più supporti pubblicitari, dando un preavviso al CONCESSIONARIO ove ciò sia possibile, al fine di arrecare il minor danno possibile agli inserzionisti.

10.12. BRESCIA TRASPORTI non risponde in alcun modo sulle conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione o diminuzione dei servizi da questa effettuata, per guasti, mancanza di energia, sciopero dei dipendenti e per qualsiasi altra causa, di qualsiasi natura

ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ ABUSIVA

11.1. BRESCIA TRASPORTI, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti di chiunque, ivi comprese le autorità

preposte, né a titolo di risarcimento danni, né ad altro titolo.

11.2. Al riguardo, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità.

ARTICOLO 12 - VIGILANZA DEL CONCEDENTE

12.1. Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria" e comunque a richiedere autorizzazione a BRESCIA TRASPORTI per ogni esposizione pubblicitaria, impegnandosi a far pervenire preventivamente a BRESCIA TRASPORTI i progetti pubblicitari in duplice copia, con le indicazioni delle dimensioni e del luogo di collocazione dei vari mezzi pubblicitari.

12.2. BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di rifiutare i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.

12.3. Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

- a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;
- b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d'azzardo;
- c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di BRESCIA TRASPORTI in quanto in concorrenza con le normali attività BRESCIA TRASPORTI;
- d) pubblicità luminose o a riflessione per quanto riguarda gli spazi pubblicitari relativi agli autobus.

12.4. La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.

12.5. Nel caso di pubblicità "particolari e forti" si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione a BRESCIA TRASPORTI.

12.6. Il CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante delle condizioni di contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà a BRESCIA TRASPORTI il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per eventuali danni conseguenti.

ARTICOLO 13 - CONTRATTI PUBBLICITARI IN CORSO

13.1. Qualora il CONCESSIONARIO subentrante fosse diverso dall'attuale gestore, avrà l'obbligo di rilevare da quello uscente il portafoglio dei contratti pubblicitari successivi alla decorrenza contrattuale oppure aventi efficacia successiva alla decorrenza del nuovo rapporto, a titolo oneroso, dietro il pagamento di una commissione del 35%, oltre alla quota parte delle tasse comunali già versate, da riconoscere al concessionario uscente.

ARTICOLO 14 - UTILIZZO E PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

14.1. Ad inizio del rapporto il CONCESSIONARIO potrà utilizzare gli eventuali impianti pubblicitari esistenti di proprietà di BRESCIA TRASPORTI risultanti in regola con le norme vigenti, nei tipi, caratteristiche e condizioni in atto, ma dovrà provvedere alla graduale sostituzione degli impianti più vetusti, anche allo scopo di uniformare i formati.

14.2. I nuovi impianti pubblicitari rimarranno di proprietà di BRESCIA TRASPORTI al termine della concessione.

14.3. La gestione, le spese di manutenzione e gli eventuali consumi di energia elettrica sono a carico del CONCESSIONARIO.

ARTICOLO 15 - SCHEDARI IMPIANTI

15.1. Il CONCESSIONARIO è obbligato a tenere costantemente aggiornato, consegnandone su richiesta annualmente copia a BRESCIA TRASPORTI, uno schedario dal quale risultino la tipologia, la quantità e le dimensioni delle strutture in dotazione per la pubblicità (patrimonio impianti).

ARTICOLO 16 - DURATA DELL'APPALTO

16.1. La durata dell'appalto è di cinque anni.

16.2. Il contratto si risolverà

- per scadenza del periodo di validità;
- ad iniziativa di BRESCIA TRASPORTI qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte del CONCESSIONARIO o di una sia collusione con il personale di BRESCIA TRASPORTI;
- in seguito a dichiarazione di fallimento, di accertata insolvenza, concordato giudiziale o extra giudiziale del CONCESSIONARIO;
- in caso di cessione non approvata da BRESCIA TRASPORTI a terzi dell'esecuzione parziale o totale delle attività;
- con preavviso di 90 giorni e a mezzo di lettera raccomandata per il sopravvenire di inderogabili necessità e/o per gravi motivi, che saranno comprovati da BRESCIA TRASPORTI, anche legati ai contratti che BRESCIA TRASPORTI attualmente ha in essere con il Comune di Brescia per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

In tal caso il concessionario avrà diritto solamente al rimborso del canone già anticipato e relativo

al periodo non utilizzato.

ARTICOLO 17 - REVISIONE CORRISPETTIVI PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNUALE

17.1. I canoni della concessione dei vari lotti saranno rivalutati annualmente di una percentuale pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base annua desunto dai bollettini Istat.

17.2. La revisione verrà effettuata annualmente e avrà effetto dall'inizio del primo trimestre successivo a quello cui la revisione si riferisce.

ARTICOLO 18 - PENALI

18.1. In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del CONCESSIONARIO saranno applicate le penali di seguito riportate:

1. Euro 300,00 (trecento/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
2. Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ingiustificato ritardo e/o mancata realizzazione dei progetti relativi alle installazioni pubblicitarie;
3. Euro 200,00 (duecento/00) al giorno ad installazione, in caso di mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri previsti;
4. Euro 1.000 (mille/00) ogni bus in caso di rimanenza di tracce di colla in occasione della rimozione integrale.

ARTICOLO 19 - CAUZIONE

19.1. A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente CONTRATTO, il CONCESSIONARIO costituirà a proprie spese nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, cauzione definitiva per un importo pari al 10% del canone annuale offerto per l'intera durata contrattuale a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto o società.

19.2. La fidejussione, emessa da primari Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "cauzioni private" avrà validità non inferiore a 2 mesi dalla data di scadenza del contratto e conterrà le seguenti condizioni particolari:

- 1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- 2) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta scritta senza alcuna riserva. Il costo relativo alla fidejussione sarà a carico del CONCESSIONARIO.

19.3. La cauzione è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento, da parte del CONCESSIONARIO, di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, eccedente

l'importo cauzionale, che da tale inadempimento derivasse.

19.4. Ove il CONCESSIONARIO opti per uno dei modi alternativi alla cauzione in numerario, il garante dovrà espressamente dichiarare:

1. di aver preso visione del Capitolato Speciale, di tutti i suoi allegati e degli atti in essi richiamati;
2. di obbligarsi a versare al Committente, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta;
3. di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento di rapporti contrattuali.

19.5. In caso di escussione della cauzione, il CONCESSIONARIO dovrà provvedere a reintegrarla, entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

19.6. L'eventuale garanzia fideiussoria dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e al termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.; dovrà, inoltre, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Concedente senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del CONCESSIONARIO o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria.

19.7. BRESCIA TRASPORTI potrà altresì avvalersi della cauzione per i lavori da eseguirsi d'ufficio, per il risarcimento dei danni subiti, per il recupero dei crediti a qualunque titolo vantati nei confronti del CONCESSIONARIO, nonché a garanzia delle richieste di risarcimento, da parte di terzi, per i danni causati dal CONCESSIONARIO stesso.

19.8. In tutti i predetti casi BRESCIA TRASPORTI ha diritto di disporre della cauzione, fatto salvo il suo diritto di esperire ogni altra azione.

19.9. In ogni caso il CONCESSIONARIO è obbligato a reintegrare la cauzione di cui BRESCIA TRASPORTI, in forza dei patti stipulati, si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTI

20.1. L'esecuzione delle attività oggetto del contratto è direttamente affidata al CONCESSIONARIO, che non potrà cedere il contratto senza la previa autorizzazione scritta di BRESCIA TRASPORTI, nemmeno parzialmente, ad altro soggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni.

20.2. Il subappalto è consentito unicamente con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che vengano preventivamente autorizzati da BRESCIA TRASPORTI e con applicazione delle normative in materia di sicurezza e antimafia.

20.3. Il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del CONCESSIONARIO, che rimane per intero responsabile nei confronti di BRESCIA TRASPORTI, e il CONCESSIONARIO si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

20.4. Il CONCESSIONARIO non potrà cedere, né totalmente né parzialmente il contratto, né cedere o affittare il ramo d'azienda afferente il medesimo, senza la preventiva e scritta autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

21.1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà a BRESCIA TRASPORTI un canone annuo complessivo in 2 rate semestrali anticipate: la prima rata deve essere corrisposta all'atto della stipula del contratto e le successive entro i primi 15 giorni di ciascun semestre.

21.2. I versamenti verranno effettuati secondo le modalità indicate da BRESCIA TRASPORTI.

21.3. In caso di ritardo dei versamenti, verranno applicati gli interessi moratori di legge.

21.4. Resta ferma in qualsiasi momento, decorso almeno tre mesi di ritardo nel versamento del canone, la facoltà da parte di BRESCIA TRASPORTI di risolvere il contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

22.1. In caso di incidenti a persone o cose, comunque derivanti dalla pubblicità in oggetto (compresi i danni apportati ai bus derivanti da materiale non conforme e/o che intacchi la carrozzeria degli autobus), il CONCESSIONARIO assume direttamente ed in proprio ogni responsabilità e provvede direttamente alla liquidazione dei danni relativi, sollevando BRESCIA TRASPORTI da qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo.

22.2. BRESCIA TRASPORTI dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso il CONCESSIONARIO.

22.3. Tutti i danni che potessero derivare a terzi in conseguenza della pubblicità, saranno a totale carico del CONCESSIONARIO, che a tale scopo è tenuto a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione un contratto di assicurazione della Responsabilità civile terzi ed operai conforme a quanto di seguito specificato:

- Contraente: l'aggiudicatario
- Assicurato: l'aggiudicatario;
- Durata del contratto: dall'inizio della concessione al termine della stessa;
- Massimali: R.C.T. per sinistro Euro 5.000.000,00
R.C.O. Euro 1.500.000,00.

Oggetto della copertura:

1. l'assicurazione della R.C.T.O. relativa alla sola prestazione oggetto del CONTRATTO, con inclusione della qualifica di terzo di Brescia TRASPORTI e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori, ed in generale di quanti si trovino nell'ambito delle attività autorizzate da Brescia TRASPORTI.;
2. estensione della garanzia ai locali nei quali si eseguono i servizi senza esclusione alcuna; compresi i danni derivanti alle cose: opere, impianti, macchinari e quant'altro si trovi nell'ambito dei servizi da eseguire.

Per tali estensioni è ammessa una franchigia non superiore a € 250,00 (che resterà a carico dell'aggiudicatario) ed un massimale non inferiore a € 500.000,00.

La polizza dovrà inoltre contenere:

3. una clausola che impegni la compagnia a non apportare alcuna modifica al contratto di assicurazione senza la preventiva specifica approvazione di Brescia TRASPORTI ed a notificare a quest'ultima l'eventuale storno del contratto per sinistrosità (dopo 2 sinistri) e con un termine di rispetto di 60 gg. dalla notifica;
4. la rinuncia al diritto di rivalsa.

In ogni caso la formulazione testuale del rischio da assicurare (oggetto dell'assicurazione) dovrà essere preventivamente concordata con BRESCIA TRASPORTI che dovrà anche approvare l'intero contratto di assicurazione.

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

23.1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del Contratto, il CONCESSIONARIO non avrà diritto di sospendere le attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

23.2. Il CONCESSIONARIO resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Responsabile di Contratto BRESCIA TRASPORTI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare a BRESCIA TRASPORTI.

23.3. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro Competente in via esclusiva è quello di Brescia.

ARTICOLO 24 - SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE

24.1 Il CONCESSIONARIO è obbligato ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto di tutti gli obblighi di legge stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità delle persone predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti ordini di servizio e norme disciplinari.

24.2 BRESCIA TRASPORTI metterà a disposizione del CONCESSIONARIO – attraverso il portale fornitori – le informazioni inerenti i rischi generali e specifici dei luoghi oggetto della concessione.

24.3 Sono in capo al CONCESSIONARIO gli oneri di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nel momento in cui il CONCESSIONARIO appalterà i servizi di posa delle pubblicità negli spazi forniti in concessione.

24.4 L'appaltatore è tenuto a sua volta al rigoroso rispetto, prendendone piena conoscenza, delle procedure e norme interne di sicurezza di BRESCIA TRASPORTI e, più in generale, agli obblighi di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

24.5 Il CONCESSIONARIO e l'appaltatore devono mantenere indenne BRESCIA TRASPORTI da qualsiasi responsabilità o penalità in conseguenza di reclami, vertenze o procedimenti legali - intentati contro Brescia Mobilità stessa - in conseguenza di violazioni di leggi compiute dall'appaltatore o dal suo personale nel corso dell'esecuzione dei servizi.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

25.1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (Art. 1453 e ss.c.c.) o da altri disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R in ciascuno dei seguenti casi:

- sopravvenienza a carico del CONCESSIONARIO, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazioni di legge;
- revoca di autorizzazioni/licenze o certificazioni;
- ritardo superiore a 30 gg. nella presentazione della documentazione ai sensi del precedente art. 5, ovvero nella realizzazione del progetto dal medesimo articolo previsto;
- ritardo superiore a 30 gg. nel versamento del canone;
- violazione degli obblighi del presente contratto;
- venir meno in tutto o in parte della cauzione di cui al precedente art. 19 ovvero mancato reintegro della stessa nell'ipotesi in cui BRESCIA TRASPORTI se ne sia avvalsa;

25.2. In tutti i casi di risoluzione BRESCIA TRASPORTI provvederà a escutere la cauzione di cui al precedente articolo 19, salvo ogni diritto ed azione per il maggior danno che BRESCIA TRASPORTI dichiara di aver subito.

25.3. In caso di risoluzione del contratto il CONCESSIONARIO sarà, inoltre, tenuto a risarcire a BRESCIA TRASPORTI tutti i danni diretti ed indiretti ivi compresi i maggiori oneri derivanti dal riaffidamento dei Servizi

ARTICOLO 26 - ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le altre condizioni contrattuali e dove non diversamente indicato nel presente documento (Penali;

Preso in carico, Collaudo / Verifica di regolare esecuzione; Oneri, Obblighi e responsabilità contrattuali dell'Appaltatore; etc...) valgono le "Condizioni generali di approvvigionamento di beni e servizi del Gruppo Brescia Mobilità S.p.A. e delle società del Gruppo" pubblicate sul sito www.bresciamobilita.it. che costituiscono il Documento di riferimento per tutti i Contratti di Approvvigionamento di beni e Servizi stipulati da Brescia Mobilità SpA e dalle Società controllate del Gruppo.

ARTICOLO 27 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI DI NATURA RISERVATA

27.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ("D. Lgs. 196/2003"), le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella CONVENZIONE per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

27.2. Resta inteso che tutte le informazioni, in particolare quelle commercialmente sensibili, dati o documenti che verranno in possesso delle PARTI o che una PARTE comunicherà all'altra ai fini del CONTRATTO, non potranno essere divulgate, pubblicate e/o comunicate in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, né potranno essere usate e/o sfruttate dalle stesse per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione delle informazioni, dei dati e dei documenti, ciascuna PARTE attuerà ogni valida misura affinché gli stessi rimangano riservati. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili, i dati o le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

27.3. Le PARTI garantiscono che gli obblighi di riservatezza assunti saranno rispettati anche dai propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, ne giungano a conoscenza.

27.4. L'obbligo di cui al presente articolo non cesserà se non in riferimento a quegli specifici dati, informazioni o documenti che le PARTI possono dimostrare essere già di pubblico dominio al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, o che lo siano divenuti in seguito, per fatti alle stesse non imputabili.

27.5. In caso di risoluzione, scadenza o venire meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a restituire all'altra PARTE le informazioni di natura riservata di cui ai commi che precedono.

ARTICOLO 28 - RAPPORTI TRA LE PARTI ED ESCLUSIVA

28.1. Nell'esecuzione del CONTRATTO, ciascuna PARTE dovrà operare in maniera indipendente con una propria organizzazione e con gestione a proprio rischio. Il CONTRATTO non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, esclusività, associazione, *joint venture* o società tra CONCESSIONARIO e BRESCIA TRASPORTI.

28.2. Nessuna PARTE avrà alcun potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o simili di una PARTE sarà vincolante per l'altra.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE-FORZA MAGGIORE – CASO FORTUITO – FATTO DEL TERZO

29.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel CONTRATTO, BRESCIA TRASPORTI, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di cui all'art. 3.5.;
- b) violazione dell'obbligo di consegnare la polizza di cui all'art. 5.;
- c) violazione all'obbligo di pagamento di cui all'articolo 8.;
- d) allorché il CONCESSIONARIO trattenga e/o incameri e/o occulti gli introiti del servizio incassati dagli Utenti;
- e) applicazione a carico del CONCESSIONARIO dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del CONTRATTO;
- g) mancanza e/o perdita dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- h) perdita da parte del CONCESSIONARIO dei requisiti previsti per l'esecuzione della CONVENZIONE quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento e/o irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i) grave inadempimento dell'obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) nelle ipotesi di cui all'art. 14.;
- k) nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.

29.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 13.1., il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto non appena BRESCIA TRASPORTI avrà comunicato al CONCESSIONARIO, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di BRESCIA TRASPORTI.

29.3. In ipotesi di risoluzione del CONTRATTO ai sensi del presente articolo, il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA TRASPORTI, oltre agli importi concordati, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

29.4. Qualunque modifica al CONTRATTO anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

29.5. Ciascuna PARTE non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'altra PARTE per inadempimento del CONTRATTO, qualora

l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interruzione dei pubblici servizi;
- b) scioperi;
- c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia, o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- d) caso fortuito.

ARTICOLO 30 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

30.1. Il CONCESSIONARIO, con la sottoscrizione del CONTRATTO, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) di conoscere e di accettare il Codice Etico e di Comportamento di BRESCIA MOBILITÀ – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” - impegnandosi ed obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti;
- b) di conoscere e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e successivi aggiornamenti - pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti.

30.2. Il CONCESSIONARIO con la sottoscrizione del CONTRATTO espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del CONTRATTO;
- b) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del CONTRATTO;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del CONTRATTO rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm.ii. (“D. Lgs. 231/2001”) e di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D. Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

30.3. Qualora il CONCESSIONARIO non rispettasse per tutta la durata del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui ai precedenti commi 14.1. e 14.2., BRESCIA TRASPORTI avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi del precedente art. 13.1.

30.4. La realizzazione da parte del CONCESSIONARIO di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo BRESCIA TRASPORTI sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente art. 13.1.

ARTICOLO 31 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni inerenti alla CONVENZIONE saranno inviate ai seguenti indirizzi:

a) quanto a BRESCIA TRASPORTI:

BRESCIA TRASPORTI S.p.A. - Via San Donino, 30 –Brescia (BS), PEC: [•], Attenzione: [•].

b) quanto al CONCESSIONARIO: Via [•], PEC: [•], Attenzione: [•].

ARTICOLO 32 - REGISTRAZIONE – SPESE - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

31.1. In materia di imposta di registro, di imposta di bollo e di altri oneri di Legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, con relativo onere posto a carico del CONCESSIONARIO.

31.2. Il CONTRATTO è sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Brescia, [•]

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

[•]

[•]

Firmato digitalmente

([•])

Il Rappresentante Legale

[•]

Firmato digitalmente